



## TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

DECRETO N.40

### II PRESIDENTE

#### premesso

di dover dar seguito alla procedura di scarto interno, previsto per la documentazione di parte allegata ai fascicoli del contenzioso civile e lavoro, con nota n. 908/u del 27/05/2019 scorso; che, in conformità a quanto disposto dall'art 2961 cc e delle linee guida elaborate dal MIBACT per lo scarto della documentazione prodotta dagli UU. GG. (diramate dal Ministero della Giustizia - DAG- con nota n.105254.u del 24/05/2018) il termine di conservazione di tali atti è limitato a 3 anni;

#### preso atto

della sollecitazione contenuta nelle citate Linee Guida e rivolta ai Presidenti di Tribunale circa la necessità di procedere allo scarto interno degli atti in questione;

#### considerato

che nella nota n.908/2019, per mero errore non è stato indicato anche l'Ordine Forense di Lagonegro tra i destinatari (trattasi di circondario confinante con quello di Vallo della Lucania) e che, quindi, al fine di sanare tale omissione, appare opportuno prorogare i termini già fissati per il 27/07/2019, provvedendo ad ulteriore pubblicità della presente disposizione; tanto premesso;

#### dispone

l'invio del presente provvedimento e della nota n. 908/2019 al Presidente dell'Ordine Forense di Lagonegro e agli altri destinatari per opportuna conoscenza; prorogarsi il termine per la presentazione delle richieste di ritiro, già fissato per la data del 27/07/2019, alla successiva data del 27/09/2019, come termine improrogabile alla scadenza del quale sarà dato corso alla procedura di smaltimento degli atti di cui si tratta.

Vallo, 14 AGO. 2019

Il Presidente  
dott. Gaetano De Luca



## TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)

via A. de Hippolytis 84078 - tel. 0974.713111

email. tribunalevallodellalucania@giustizia.it

Prot. 908 /U del 27/5/2019

Ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

e, P.C. al Direttore della cancelleria civile  
ed al Funzionario responsabile della  
cancelleria lavoro  
SEDE

**Oggetto: restituzione dei fascicoli di parte ex art. 2961 c.c.**

L'art. 2961 del codice civile dispone che il cancelliere civile è esonerato dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni dalla data in cui le stesse sono state decise o altrimenti terminate.

Dovendosi procedere ad una generale revisione degli archivi di questo Tribunale che, quanto al settore civile, vede ancora raccolti atti dal 1946 in poi, si comunica che i fascicoli di parte relativi alle cause civili ed alle cause del contenzioso lavoro definite fino al 31.12.2015 potranno essere ritirati presso le rispettive cancellerie **entro il 27 luglio 2019** previo deposito di istanza nella cancelleria civile o lavoro atteso che la maggior parte dei fascicoli è conservata in archivio e non è immediatamente disponibile.

Gli avvocati che avranno depositato la relativa richiesta saranno informati a mezzo pec della data in cui potranno effettuare il ritiro, ferma la possibilità di chiedere informazioni diretta in merito presso la relativa cancelleria.

A decorrere dal giorno successivo alla predetta data, saranno attivate le procedure di eliminazione dei fascicoli di parte non richiesti in restituzione.

Si pregano, pertanto, i Sigg.ri Presidenti degli Ordini Professionali in indirizzo di portare a conoscenza dei propri iscritti la presente comunicazione affinché possano provvedere, qualora interessati, al ritiro dei fascicoli di rispettiva competenza.

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo distinti saluti.

Il Presidente  
dott. Gaetano De Luca